

Il sistema climatico: un nuovo bene giuridico?

Antonietta Lupo

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. – 2. Il problema della definizione del perimetro concettuale di clima nella sua dimensione giuridica. Il clima: da fatto naturale a bene giuridico. – 3. La questione della qualificazione giuridica del bene “sistema climatico”. Il sistema climatico come bene comune: profili di diritto nazionale. – 3.1. *Segue*: Il sistema climatico come *global common good*: profili di diritto internazionale. – 4. Rilievi conclusivi.

1. *Premessa introduttiva*

È ormai opinione condivisa che il cambiamento climatico antropogenico rappresenti la più imponente sfida ambientale, giuridica, sociale ed economica dell'era contemporanea¹.

Nonostante alcune posizioni negazioniste reputino i timori per l'alterazione nella variabilità naturale del clima una forma di allarmismo ambientale², sia la comunità scientifica internazionale che la società civile acclarano ormai con sufficiente certezza la gravità dell'emergenza climatica in corso, soprattutto in termini di «perdita di resilienza e integrità funzionale della Terra e dei suoi sistemi»³.

¹ Il contributo è il frutto di riflessioni contenute in un più ampio lavoro monografico in corso di pubblicazione.

N. Watts, *The 2018 Report of the Lancet Countdown on Health and Climate Change: Shaping the Health of Nations for Centuries to Come*, in *The Lancet*, 2018, 2479 ss.; D. Bodansky, J. Brunnée, L. Rajamani, *International Climate Change Law*, Oxford, 2017, 2 ss.; P. Sands, *Climate Change and the Rule of Law: Adjudicating the Future in International Law*, in *Journal of Environmental Law*, 2016, 22 ss.; N. Stern, *The Economics of Climate Change*, in *The American Economic Review*, 2008, 1 ss.

² Cfr. M. Carducci, *Il diritto alla verità climatica*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, 349 ss.; S. Levantesi, *I bugiardi del clima. Potere, politica, psicologia di chi nega la crisi del secolo*, Roma-Bari, 2021; S. Caserini, *Il negazionismo climatico e il ritardo nelle politiche di mitigazione*, in *Economia delle fonti di energia e dell'ambiente*, 2010, 47 ss.

³ G.M. Woodwell, *On Purpose in Science, Conservation and Government: The Functional Integrity of the Earth Is at Issue Not Biodiversity*, in *Ambio*, 2002, 432 ss.

Le modificazioni del clima costituiscono un «fatto distruttivo»⁴ di portata eccezionale, che ha il potenziale di impattare severamente non solo sui sistemi ecologici fondamentali del nostro pianeta, ma, di riflesso, anche sulle condizioni di vita dell'essere umano, pregiudicando la fruibilità di molteplici diritti fondamentali già riconosciuti a livello domestico, regionale e internazionale, quali il diritto a cibo adeguato, il diritto di accesso all'acqua, il diritto alla salute, il diritto di autodeterminazione.

Riprendendo il pensiero di Luigi Ferrajoli⁵, l'attuale emergenza climatica non consta, dunque, in una «fattispecie», configurandosi al contrario in un replicarsi di fatti materiali produttivi di effetti lesivi della vita umana.

È su simili premesse che affiora, ormai da qualche anno, l'idea di affrontare la questione climatica dalla prospettiva dei diritti umani attraverso il riconoscimento di uno specifico diritto soggettivo alla stabilità climatica, considerato come «condizione operativa necessaria a mantenere effettivi nel tempo gli altri diritti»⁶ ovvero quale «condizione logica»⁷ del diritto alla vita.

Si ritiene, infatti, che l'eventuale riconoscimento di un diritto soggettivo al clima possa, nello spazio giuridico europeo, «condizionare, fortemente, le scelte del decisore politico» e, nello scenario globale, «indirizzare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale, rafforzando il percorso già delineato dalla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, dal Protocollo di Kyoto e, da ultimo, dall'Accordo di Parigi»⁸.

Tuttavia, la concettualizzazione *de jure condendo* di un diritto umano al clima è piuttosto ardua: ci si interroga sulla giuridicità dell'interesse individuale ad esso sotteso, focalizzato tra i due estremi del diritto soggettivo assoluto e dell'interesse diffuso (da cui anche il profilo della legittimazione ad agire in giudizio), sul relativo fondamento normativo, sulla sua concreta «coercibilità».

Ciò che sembra, invece, posta in secondo piano è la questione dell'esistenza giuridica del bene «clima».

Considerato che l'identificazione di una situazione giuridica soggettiva è intrinsecamente correlata alla natura del bene, occorre a nostro avviso domandarsi preliminarmente se il clima, quale fenomeno naturale extragiuridico, possa considerarsi entità giuridicamente rilevante e, come tale, assurgere al rango di bene giuridico.

⁴ M.S. Giannini, *Diritto dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 1125.

⁵ L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 2. Teoria della democrazia*, Roma-Bari, 2007, 263; M. Carducci, *Emergenza climatica: tra "formule Radbruch" e diritto umano al clima stabile e sicuro*, in *Scienza & Pace Magazine*, 2023.

⁶ M. Carducci, *Cambiamento climatico (Diritto costituzionale)*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *DDPub*, Milano, 2021, 71.

⁷ M. Magri, *Il 2021 è stato l'anno delle "giustizia climatica"?*, in *AmbienteDiritto.it*, 2021, 5.

⁸ A. Pisanò, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'irrocervo*, 2021, 283.

2. *Il problema della definizione del perimetro concettuale di clima nella sua dimensione giuridica. Il clima: da fatto naturale a bene giuridico*

È a tutti noto come il clima in sé rappresenti un fatto naturale oggettivo, studiato e qualificato dalla scienza come «la descrizione statistica, in termini di media e di variabilità, di grandezze rilevanti» che si succedono in una determinata località durante «un periodo di tempo che va da mesi alle migliaia o milioni di anni»⁹.

Pur essendo ormai riconosciuto dal diritto come fonte produttiva di effetti giuridici, il “fatto climatico” non ha mai costituito oggetto di una specifica definizione giuridica, né a livello di diritto internazionale né a livello di diritto domestico¹⁰ né ancora a livello di formante giurisprudenziale.

La ragione di tale lacuna risiede nella circostanza che il clima è sostanzialmente un fatto extragiuridico «sorretto da descrizioni indipendenti dal diritto, in quanto offerte esclusivamente dalle scienze naturali, ovvero da quelle osservazioni che si occupano delle c.d. “leggi della natura” [...] ed elaborano le conseguenti “leggi scientifiche”, per la loro descrizione»¹¹.

È, dunque, consequenziale che i principali testi normativi in materia climatica definiscano e disciplinino non già il fenomeno clima in sé considerato (il cui concetto, come si vedrà, si dà per presupposto), ma la sua “alterazione” antropogenica, ovvero il cambiamento climatico, in quanto produttiva di effetti negativi rilevanti per il diritto.

Paradigmatico, al riguardo, è l’art. 1 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (d’ora in avanti, UNFCCC), che «non per caso si apre con la formula “effetti negativi dei cambiamenti climatici” e solo dopo ricorre alla definizione di “cambiamenti climatici”, cui si aggancia quella non di “clima” bensì di “sistema climatico”»¹².

⁹ IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022, 2902.

¹⁰ R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 2023, 137, evidenzia che la maggioranza delle Costituzioni europee non contengono alcun esplicito riferimento ai lemmi clima e/o cambiamento climatico, con l’eccezione dei Cantoni svizzeri, Berna e Ginevra. La stessa Costituzione italiana (recentemente modificata dalla legge cost. n. 1/2022), mentre menziona l’«ambiente», la «biodiversità» e gli «ecosistemi», non opera alcun riferimento al clima e/o al cambiamento climatico, che infatti – a ragione – è stato considerato da F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell’ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCE online*, 2022, 1085, «il grande assente della riforma costituzionale». In argomento, A. Stevanato, *Il costituzionalismo oltre lo Stato alla prova del cambiamento climatico: lezioni svizzere e tedesche per il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana*, in *DPCE online*, 2023, 593 ss.

¹¹ M. Carducci, *Il diritto alla verità climatica*, cit., 354.

¹² M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, 2020, 1362.

Parimenti assai significativo è l'art. 191 del TFUE, che, nel riferirsi alla politica dell'Unione in materia ambientale, neppure timidamente accenna al lemma clima, ricorrendo invece all'espressione "combattere i cambiamenti climatici"¹³.

Alla rammentata mancanza di una definizione normativa cui fare riferimento sopperiscono i lodevoli sforzi profusi dalla dottrina, che, partendo dal presupposto teorico che il clima si trovi in una relazione di strettissima interdipendenza con l'ambiente, propone diverse soluzioni definitorie.

Una prima elaborazione dottrinale sugli aspetti giuridici del clima ravvisa una sua marcata vicinanza concettuale con l'ambiente, argomentando che «gli elementi climatici sembrano appartenere ad una nozione ampia del bene ambiente, sia perché ne partecipano le condizioni di vita e di salute delle diverse matrici, sia perché esso stesso, nelle sue componenti fisiche (i fattori climatici), ne costituisce parte essenziale»¹⁴. Più chiaramente, il clima costituirebbe uno dei molteplici fattori che compongono il bene ambiente.

Riecheggia in questo orientamento la nota teoria pluralista¹⁵, che considera l'ambiente un concetto "contenitore" o "ombrello"¹⁶ nel quale far confluire beni di varia appartenenza e di diversa utilizzazione, ciascuno oggetto di tutele giuridiche distinte e differenziate.

Com'è stato notato¹⁷, però, i concetti di ambiente e clima – seppur «siano nell'immaginario collettivo concetti contermini»¹⁸ poiché deputati entrambi alla regolazione della vita umana e non umana – non sono tra loro sovrapponibili.

¹³ Cfr. M. Monteduro, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2022, 442.

¹⁴ A. Galanti, *Giustizia ambientale e giustizia climatica: così vicine, così lontane*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, 626.

¹⁵ M.S. Giannini, «Ambiente»: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 1 ss.; E. Capaccioli, F. Dal Piaz, *Ambiente (tutela dell')*, in *Noviss. Dig. It.*, I, Torino, 1980, 257 ss.; A. Predieri, *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1981, 503 ss.; G. Pericu, *Ambiente (tutela dell') nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pubbl.*, I, Torino, 1987, 189; B. Caravita, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, 1990, 43 ss.; G. Cocco, *Ordinamento costituzionale*, in S. Nespore, L. Ramacci (a cura di), *Codice dell'Ambiente*, Milano, 2022, 152 ss.. In giurisprudenza, Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239, in *Foro it.*, 1983, CVI, 2; Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 1991, n. 257, in *Riv. gir. amb.*, 1992, 130. Sull'opposto versante teorico si pongono i sostenitori della c.d. concezione monista (tra i quali F. Giampietro, *Diritto alla salubrità dell'ambiente. Inquinamenti e riforma sanitaria*, Milano, 1980, 71 ss.; A. Postiglione, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, 32; A. Gustapane, *Tutela dell'ambiente*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 507; F. Fracchia, *Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. econ.*, 2002, 215 ss.; P. Maddalena, *L'ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica*, in *Riv. giur. amb.*, 2008, 525 ss.. In giurisprudenza, Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, in *Giur. cost.*, 1987, I, 1577; Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Giur. cost.*, 1987, I, 3788.

¹⁶ Cfr. M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 14.

¹⁷ S. Baldin, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE online*, 2020, 1445; M. Carducci, *Cambiamento climatico*, cit., 53.

¹⁸ M. Magri, *Esiste un diritto al clima?*, in *Rienergia.staffettaonline.com*.

L'ambiente è spesso associato ad un determinato contesto fisico-territoriale, l'*habitat* naturale nel quale vive l'uomo, delimitato e circoscritto¹⁹. Esso costituisce «l'insieme delle condizioni fisiche che gli esseri viventi, e specialmente l'uomo, necessitano per garantire la propria sopravvivenza»²⁰.

Il clima, invece, rappresenta un “macro-oggetto” giuridico che interessa l'intero globo e che si caratterizza per la sua “a-spazialità” e “a-temporalità”. Rinviano allo strumentario gnoseologico proprio della scienza, Carducci evidenzia, infatti, che esso consiste in una «situazione interspaziale e intertemporale di mutamento che interessa l'intera biosfera e non solo un determinato contesto»²¹. Sicché, se anche esso rappresenta «il contesto in cui si trovano gli elementi che compongono l'ambiente, è da essi distinto»²².

Detto in altri termini, anche se «il sistema climatico, sia a livello locale che a livello globale, dipende ed è influenzato dai fattori ambientali», i quali, a loro volta, «possono persistere e conservarsi a condizione che perdurino le condizioni climatiche che hanno permesso la loro formazione ed esistenza»²³, esso non può comunque identificarsi con l'ambiente.

All'esito del solcato *iter* argomentativo, altra posizione della dottrina giunge, dunque, alla conclusione che l'essenza del clima non sia «riconducibile alla definizione giuridica di ambiente o di natura, né di altro ancora, in quanto il clima reclama una sfera esclusiva»²⁴, così come il diritto climatico, che, «sebbene concepito inizialmente come un sotto-settore del diritto dell'ambiente, negli ultimi decenni [...], ha acquisito progressivamente alcuni tratti distintivi propri, tanto da condurre parte della dottrina ad identificare nel *climate change law* una branca a sé stante del diritto, o finanche a teorizzare la riconduzione del diritto dell'ambiente all'interno del macro-settore del diritto climatico»²⁵.

V'è da considerare che quello di clima (come pure quello di ambiente²⁶) è un concetto ontologicamente indeterminato in astratto e di per sé non facilmente riducibile in enunciati prescrittivi secondo il linguaggio normativo.

Trattandosi, come si è detto in precedenza, di un fenomeno extragiuridico di conoscenza scientifica, appare chiaro come per ricostruirne il perimetro concettuale sia necessario analizzarne preliminarmente l'accezione non giuridica, assumendo come punto di partenza le acquisizioni scientifiche.

¹⁹ Corte cost., 14 gennaio 2009, n. 12, in *Federalismi.it*, 2009.

²⁰ A.N. Martín, *Don't look up: le risposte del diritto penale alla crisi climatica*, in *Sistema penale*, 2022, 49.

²¹ M. Carducci, *Diritto al Clima: i cittadini fanno causa allo Stato*, in *TerraNuova.it*, 29 settembre 2019.

²² T. Morton, *Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World*, Minneapolis, 2013, 54.

²³ R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, cit., 138.

²⁴ S. Baldin, P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in *DPCE online*, 2021, 598 ss.

²⁵ F. Gallarati, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico*, cit., 1089.

²⁶ M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, cit., 2 ss.

Le cognizioni fornite dalla scienza specialistica (*rectius*, i risultati diffusi dall'IPCC attraverso i suoi *report*) definiscono il clima come «il tempo medio o, più rigorosamente, come la descrizione statistica in termini di media e variabilità di grandezze rilevanti (temperatura, precipitazioni e venti) in un periodo di tempo che va da mesi a migliaia o milioni di anni. [...] In un senso più ampio e generale, il clima è lo stato, con l'inclusione di una descrizione statistica, del sistema climatico», ovvero dell'insieme di cinque componenti fisiche (l'atmosfera, l'idrosfera, la criosfera, la litosfera, la biosfera e le interazioni tra loro) «responsabili del clima e delle sue variazioni»²⁷. Essendo, infatti, il sistema climatico un sistema fisico unico, qualsiasi mutamento intervenga in uno solo di tali singoli elementi «si ripercuote sull'intero sistema, il quale reagisce portando una continua, seppur lentissima, variazione del proprio assetto globale»²⁸, cioè una variazione climatica.

La complessa interazione tra tali entità fisiche – considerate dalla scienza elementi del clima e non già semplici fattori o cause esterne – garantisce un flusso spontaneo di servizi naturali, i cd. servizi ecosistemici di regolazione, fondamentali per il funzionamento del sistema di supporto della vita sulla Terra.

Come si vede, dunque, nella letteratura scientifica il clima rappresenta una realtà strutturalmente complessa nella quale convergono molteplici fattori fisici, chimici, biologici. Esso presenta, inoltre, un carattere sistemico, giacché gli elementi che lo compongono, combinandosi tra loro secondo interrelazioni e interazioni, concretano la funzione ecosistemica di regolazione dei beni e servizi naturali indispensabili per il soddisfacimento diretto e/o indiretto delle necessità umane²⁹.

Tali cognizioni tecnico-scientifiche, seppur non esplicitamente positivizzate, risultano sussunte nei contenuti delle disposizioni normative definitorie del diritto climatico di cui l'UNFCCC è considerata «documento fondativo»³⁰.

Nell'operare quella che viene denominata “riserva di scienza”³¹, a ben vedere, l'art. 1 della citata Convenzione definisce anzitutto il sistema climatico e le sue componenti, rinviando sostanzialmente alla concezione “sistemica” di clima sopra configurata: si legge, infatti, che il sistema climatico è l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, biosfera, geosfera e delle relative interazioni.

In secondo luogo, l'art. 1, comma 2, nel definire il cambiamento climatico come «la variazione del clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività

²⁷ IPCC, *Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge-New York, 2001, 87.

²⁸ M. Pinna, *La climatologia nella seconda metà del ventesimo secolo. Alcuni elementi per un riesame*, in *Bollettino della società geografica italiana*, 1998, 234.

²⁹ R.S. Degroot, *Functions of Nature*, Groningen, 1992.

³⁰ A. Pisanò, *Diritto al clima*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli, 2022, 112.

³¹ L. Busatta, *Tra scienza e norma: il fattore scientifico come oggetto, strumento e soggetto della regolazione*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 144 ss.; S. Ceccanti, *Scienza e politica dopo la pandemia: 'chi' decide 'cosa'*, in *Federalismi.it*, 2022.

umane, che altera la composizione dell'atmosfera planetaria e che si aggiunge alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi», richiama due elementi caratterizzanti la nozione scientifica di clima³²: «la naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi», ossia la variabile spazio-temporale della temperatura e «la variazione del clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane», ovvero la componente antropogenica che le leggi fondamentali della termodinamica e l'osservazione dei flussi di materia ed energia che fluiscono all'interno del nostro pianeta considerano elemento che (assieme alle altre entità fisiche) contribuisce alla naturale variabilità climatica³³.

Il “rinvio” all’accezione non giuridica di clima risulta, poi, ancor più chiara nella definizione di impatti climatici negativi, qualificati come «cambiamenti dell’ambiente fisico o della vita animale e vegetale dovuti a cambiamenti climatici, che hanno rilevanti effetti deleteri per la composizione, la capacità di recupero o la produttività di ecosistemi naturali e gestiti per il funzionamento dei sistemi socioeconomici oppure per la sanità e il benessere del genere umano». Qui, com’è stato evidenziato, il concetto scientifico di clima emerge, assumendo la forma di «funzione ecosistemica di regolazione di beni e servizi naturali indispensabili per il funzionamento delle relazioni socio-economiche e il benessere delle comunità viventi, inclusa quella umana»³⁴.

Alla luce di queste riflessioni può, quindi, affermarsi che – sul piano del diritto positivo – la nozione di clima sia presupposta e indirettamente ricavabile in via di interpretazione.

Così, pur nella mai sopita difficoltà di individuare una descrizione giuridica pienamente soddisfacente, si può definire il clima come la rappresentazione dello stato del sistema climatico, o meglio come «il risultato dell’equilibrio degli scambi di energia e di materia»³⁵ fra le sue componenti sistemiche funzionalizzato alla regolazione di quei processi ecosistemici atti a soddisfare, direttamente o indirettamente, le necessità dell’uomo e a garantire l’esistenza di tutte le specie viventi.

È in questi termini che, a nostro avviso, il clima (*rectius*, il sistema climatico di cui esso è rappresentazione) acquisisce rilevanza per il diritto, assurgendo a bene giuridico oggetto di tutela. Di esso, infatti, il diritto climatico si incarica di garantire la stabilità e la sicurezza – oggi minacciate dai cambiamenti climatici di natura antropogenica – attraverso la previsione di obbligazioni teleologicamen-

³² Cfr. M. Carducci, *Cambiamento climatico*, cit., 54.

³³ A. Kleidon, *A basic introduction to the thermodynamics of the earth system far from equilibrium and maximum entropy production*, in *Philosophical Transaction (Royal Society Biological Society)*, 2010, 1303 ss.

³⁴ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, cit., 1361.

³⁵ Così M. Carducci, *ibidem*, 1361; S. Messina, *Il costituzionalismo “globale” alla prova del cambiamento climatico e della crisi ecologica planetaria. Per una possibile metamorfosi del diritto ambientale internazionale*, in A. Andronico, M. Meli (a cura di), *Diritto e antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*, Sesto San Giovanni, 2020, 151.

te orientate, tra l'altro, a escludere «qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico» (art. 2, UNFCCC) ed a «proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni» (art. 3, UNFCCC).

3. *La questione della qualificazione giuridica del bene "sistema climatico". Il sistema climatico come bene comune: profili di diritto nazionale*

Reputato il sistema climatico quale bene giuridico, si rende ora necessario procedere alla sua categorizzazione.

Com'è noto, la categoria dei beni funge da categoria ordinante e si presta a molteplici classificazioni dicotomiche. Tra queste, una distinzione fondamentale attiene certamente al regime di appartenenza.

Tanto nell'attuale codice civile quanto nella Costituzione, si distingue tra proprietà/beni pubblici e proprietà/beni privati. Se la Costituzione, nel prevedere che la proprietà «è pubblica o privata», sembra fare riferimento alla disciplina d'uso e non all'appartenenza soggettiva dei beni³⁶, la disciplina dettata dal codice civile appare, invece, più centrata sul dato formale della titolarità della proprietà³⁷.

Entrambi i testi normativi sembrano accogliere una connotazione decisamente economica del bene. È appena il caso di notare, infatti, che l'art. 42 cost. inserisce la proprietà entro il Titolo III dedicato ai diritti e doveri dei cittadini, facenti capo ai rapporti economici, mentre il codice civile si riferisce alle cose che possono formare oggetto di diritti, come quelle suscettibili di entrare a far parte del patrimonio individuale o collettivo: quest'ultimo, quindi, *de facto* è composto da beni, ma *de jure* include altresì i diritti su questi ultimi, avvalorando l'idea di appropriazione e, con essa, quella di scambio.

Va, tuttavia, tenuto presente che una maturata riflessione giuridica rispetto ai mutamenti contingenti della società contemporanea, nel tempo, ha portato al superamento del profilo dominicale dell'appartenenza, che oggi assume infatti carattere recessivo rispetto a quello della destinazione del bene, sia esso pubblico o privato³⁸.

La stessa Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi nel 2011 sulla nota vicenda delle “valli da pesca nella laguna di Venezia” – ha posto in luce l'esigenza interpretativa di guardare al tema dei beni oltre la tradizionale «dicotomia beni pubblici (o demaniali) privati», per non «limitarsi alla mera individuazione della

³⁶ M. Renna, *Beni pubblici*, in S. Cassese (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006.

³⁷ G. Fidone, *Beni comuni in senso giuridico e commons in senso economico: un confronto tra due categorie non coincidenti*, in *Apertacontrada.it*, 2018.

³⁸ N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, 128; F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2009, 334.

titolarità dei beni», tralasciando «l'ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati»³⁹.

Secondo questa impostazione, occorre abbandonare «il percorso classico che va dai regimi ai beni» e, imboccando «il percorso inverso cioè dai beni al regime»⁴⁰, valutare i beni «in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali sopravvenuti al codice civile e collegando le utilità dei beni alla tutela dei diritti della persona e di interessi pubblici essenziali»⁴¹.

Seguendo dunque la logica della Corte, nella delicata prospettiva di categorizzare il sistema climatico, si trascenderà dalla tradizionale dicotomia beni pubblici-beni privati, per approdare ad una tassonomia in virtù della funzione e degli interessi ad esso collegati.

Come si è avuto modo di evidenziare nelle pagine che precedono, il sistema climatico è strumento necessario, essenziale, non sostituibile per la sopravvivenza della specie umana, oltre che per la realizzazione dei diritti fondamentali della persona (e, in particolare, del diritto alla vita, del diritto al cibo, del diritto all'acqua) e per il suo libero sviluppo.

Questa strumentalità del sistema climatico induce a ritenere che lo stesso – tenuto conto delle sue intrinseche peculiarità, talune delle quali appunto funzionali all'esercizio di diritti fondamentali della persona – possa essere sussunto nella categoria dei c.d. "beni comuni"⁴², ovvero di quell'insieme di beni che rilevano non tanto nella dimensione della loro appartenenza individuale a un soggetto privato o pubblico, bensì piuttosto in quella della loro capacità di soddisfare, attraverso il loro uso condiviso, i bisogni essenziali di coloro che appartengono a una determinata comunità di riferimento»⁴³.

Non è questa la sede per descrivere compiutamente la complessa tematica dei beni comuni, oggetto di riflessioni dense e articolate in campo sia giuridico, che economico, filosofico, sociologico e politico⁴⁴.

³⁹ Cass. civ., ss. uu., 14 febbraio 2011, n. 3665, in *Giorn. dir. amm.*, 2011, 1170 ss., con commento di F. Cortese, *Dalle valli di pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*; su tale pronuncia v. anche F. Saitta, *La demanialità dei beni tra titolarità e funzione: verso un definitivo superamento delle categorie codicistiche?*, in *Riv. giur. urb.*, 2011, 331 ss.

⁴⁰ A. Crismani, *I beni funzionali agli interessi della collettività: il caso della Laguna di Venezia e delle sue valli da pesca*, in *Riv. dir. nav.*, 2011, 23 ss.

⁴¹ Cass. civ., ss. uu., 14 febbraio, n. 3665, 2011, *cit.*

⁴² S. Nespore, *Tragedie e commedie del nuovo mondo dei beni comuni*, in *Riv. giur. amb.*, 2013, 665-685. *Contra*, M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, *cit.*, 1367.

⁴³ M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi*, in Id. (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, 2016, 15.

⁴⁴ Per alcuni approfondimenti, *ex plurimis*, cfr. G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 1968, 1243 ss.; E. Ostrom, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990; U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011, 51; T. Bonetti, *I beni comuni nell'ordinamento giuridico italiano tra "mito" e "realtà"*, in *Aedon*, 2013; A. Di Porto, *Res in usu pubblico e "beni comuni". Il nodo della tutela*, Torino, 2013, 43 ss.; A. Dani, *Il concetto di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia*

Basterà qui ricordare come essa non sia estranea alla scienza giuspubblicistica italiana, intrecciandosi con il più generale dibattito (di taglio prevalentemente filosofico-giuridico) sul modo di intendere la proprietà pubblica, inizialmente maturato a seguito dell'insofferenza verso «quelle politiche pubbliche che hanno generato l'attuale crisi di fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politica»⁴⁵ e, successivamente, intensificatosi in conseguenza dei tentativi di privatizzazione del servizio idrico.

Si rammenterà come, già negli anni Sessanta del secolo scorso, Massimo Severo Giannini⁴⁶, privilegiando il criterio oggettivo-funzionale della destinazione del bene indipendentemente dalla sua appartenenza formale, teorizzasse una classificazione dei beni pubblici diversa da quella adottata dal codice civile del 1942.

È stato chiarito come l'illustre Autore non mirasse, tuttavia, «a contrapporre la proprietà pubblica a quella privata», ma intendesse «approfondire lo stato delle conoscenze sulla proprietà pubblica suggerendone una differenziazione fondata sull'attività che l'ente pubblico può svolgere grazie all'utilizzo di tali beni»⁴⁷. In questa prospettiva, infatti egli operava una distinzione tra beni pubblici (a loro volta suddivisi in beni a fruizione collettiva, contrassegnati da un loro godimento diffuso, e beni a fruizione imprenditoriale, riservati non alla collettività, ma alle imprese), beni collettivi, coincidenti con i cd. demani o domini collettivi, e beni comuni, i quali avrebbero costituito «una forma moderna di proprietà collettiva, poiché di essi la collettività ha l'effettivo godimento, mentre l'appartenenza al potere pubblico è in funzione di costituzione, conservazione, disposizione delle utilità collettive, delle utilità collaterali e della gestione del bene. Beni comuni sono, così, l'etere, l'acqua e l'aria, vale a dire beni talmente importanti che, almeno sinora, non si è mai posto un problema di appartenenza»⁴⁸.

Pur non pervenendo all'attestazione dell'esistenza di una categoria di beni definibili "comuni", non può negarsi che l'Autore sia stato però in grado di cogliere, se non addirittura di anticipare, la tematica dei beni comuni che la dottrina successiva avrebbe poi evidenziato ed adeguatamente approfondito.

Com'è noto, si deve alla Commissione Rodotà – istituita nel 2007 con il fine precipuo di elaborare uno schema di legge per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici – la «piena affermazione giuridica della catego-

et ius - *Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 2014, 1 ss.; A. Lucarelli, *Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sotto categoria giuridica e declinazione di variabile*, in *Nomos*, II, 2017, 1.

⁴⁵ M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in Id. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 9.

⁴⁶ M.S. Giannini, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1977, 77 ss.

⁴⁷ M. Passalacqua, "Oltre" la concezione proprietaria dei beni comuni. *Diritto, economia e interesse generale*, in *Amministrazioneincammino.it*, 2017, 2.

⁴⁸ M.S. Giannini, *Diritto pubblico*, cit., 93.

ria dei beni comuni quale *tertium genus* accanto ai beni “pubblici” e “privati”⁴⁹ e la loro configurazione dinamica come «cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità [...] che non rientrano *stricto sensu* nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati»⁵⁰.

Una definizione questa che, nel tempo, diventa inclusiva al punto da comprendere non solo le cd. *res incorporales*, cioè quelle cose *quae tangi non possunt, qualia sunt ea quae iura consistunt*⁵¹, ma anche «tutti quei beni che, a prescindere dall’appartenenza (pubblica, privata o collettiva), siano, “per loro intrinseca natura o finalizzazione” e “indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore”, destinati alla realizzazione degli interessi della collettività»⁵².

Cose assai diverse, osserva la dottrina, che hanno senza dubbio qualcosa in comune con altri beni ascrivibili alla categoria, ma delle quali «non è facile stabilire esattamente che cosa. E non è così chiaro se quel “qualcosa” in comune è sufficiente per organizzare una categoria unitaria di beni comuni»⁵³.

L’eterogeneità dei beni comuni è spiegata in ragione della loro strumentalità alla garanzia dei diritti fondamentali la cui «potenzialmente inesauribile *vis* espansiva [...] finisce per attrarre (quantomeno, potenzialmente) all’interno della categoria in esame ogni sorta di bene (o, in generale, di istituto, di fenomeno) giuridicamente rilevante»⁵⁴.

Conseguenza di questa varietà di situazioni è il pericolo della dissoluzione della categoria dei beni comuni che, alla fine, rischia di non trovare adeguata protezione giuridica. Come evidenziato, infatti, «se tutto diventa bene comune, niente può essere davvero giuridicamente protetto dall’aggressione da una parte della proprietà privata e del mercato, dall’altra dall’ambiguo e spesso mortale abbraccio della proprietà pubblica»⁵⁵.

⁴⁹ T. Bonetti, *I beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., 3; A. Lucarelli, *Introduzione. Verso una teoria giuridica dei beni comuni*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2007, 4. *Contra* A. Ciervo, *Beni comuni*, Roma, 2012, 45 ss., per il quale l’espressione «beni comuni» non indica una terza categoria di beni, bensì un’alternativa alla tradizionale dicotomia beni privati/beni pubblici.

⁵⁰ Così la Relazione di accompagnamento alla proposta di legge delega recante: «Delega al Governo per la modifica del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre norme collegate».

⁵¹ Gai, *Istitutiones*, 2.12-14.

⁵² A. Di Porto, *I “beni comuni” in cerca di identità e tutela*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa*, Roma, 2018, 164.

⁵³ S. Nespor, *L’irresistibile ascesa dei beni comuni*, in *Federalismi.it*, 2013, 8 ss.; S. Rodotà, *Un terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013, 477; U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, cit., 54.

⁵⁴ L. D’Andrea, *I beni comuni tra pubblico e privato*, in *Dir. e soc.*, 2016, 437; A. Saitta, *I beni comuni nella giurisprudenza costituzionale*, in L. D’Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2015, 216.

⁵⁵ S. Nespor, *L’irresistibile ascesa dei beni comuni*, cit., 8 ss.

Da qui il tentativo della dottrina⁵⁶ di procedere ad un'organica ricognizione tassonomica, anche al fine di tratteggiarne uno statuto giuridico.

Una prima categorizzazione distingue i beni comuni in beni di tipo tradizionale, naturali o artificiali⁵⁷ (a loro volta differenziati in materiali e immateriali), *new commons*⁵⁸ (quali gli edifici pubblici, il patrimonio culturale e archeologico, il paesaggio, gli sviluppi delle biotecnologie) e beni "globali"⁵⁹, al cui interno viene ricondotto anche il clima. Tali ultimi beni, considerati un tempo disponibili e in quantità illimitata, vengono ora valutati come «utilità di cui tutti devono poter usufruire e che vanno preservate anche per le generazioni future, dato il loro carattere fondamentale per l'esistenza dell'umanità»⁶⁰.

Più restrittiva è, invece, la tassonomia proposta da Luigi Ferrajoli, il quale, partendo dal dato letterale dell'art. 810 c.c., procede «a una ridefinizione del concetto di beni comuni depurata dai suoi usi retorici e quanto più possibile ancorata al lessico giuridico», distinguendo i beni fondamentali dai beni patrimoniali: «i primi definibili come i beni che formano oggetto dei diritti fondamentali, i secondi come i beni che formano oggetto di diritti patrimoniali»⁶¹.

Particolarmente interessante è la classificazione operata all'interno della più generale categoria dei beni fondamentali, i quali vengono suddivisi in beni personalissimi «come sono le parti del corpo umano, che formano l'oggetto di diritti fondamentali di immunità, cioè di libertà da lesioni, incluse quelle provenienti da atti di disposizione», beni sociali «oggetto dei diritti fondamentali sociali alla salute e alla sussistenza, come i farmaci salvavita e gli alimenti di base», e beni comuni, «cioè le *res communes omnium*, il cui uso o accesso alle quali è vitale per tutte le persone e che formano perciò l'oggetto di diritti fondamentali di libertà di uso o godimento»⁶².

⁵⁶ G. Bravo, *Dai pascoli a internet. La teoria delle risorse comuni*, in *Stato e Mercato*, 2001, 505 ss.; S. Nespore, *Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni*, cit., 680 ss.; V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, 6 ss.

⁵⁷ E. Pellicchia, *Beni comuni e diritti fondamentali della persona: un'analisi giuridica*, in *Scienza e Pace*, 2013, 2, distingue tra beni comuni di carattere naturale (tra i quali il clima) e beni comuni di carattere socio-culturale (ovvero il linguaggio, la conoscenza, il cd. capitale sociale ossia le reti sociali, i saperi tradizionali); M.R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, cit., 17 ss.; Id., *I beni comuni: un tentativo di tassonomia*, in *I beni comuni*, Pisa, 2015, 37 ss. classifica i beni comuni in beni corporali (le risorse naturali) e beni incorporali (le conoscenze scientifiche e i saperi tradizionali).

⁵⁸ A. D'Aloia, *Storie "costituzionali" dei diritti sociali*, in *Scritti in onore di M. Scudiero*, Napoli, 2008, Vol. II, 739; S. Nespore, *L'irresistibile ascesa dei beni comuni*, cit., 8.

⁵⁹ G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, cit., 1243 ss.; D. Corvi, *Il clean energy for all europeans tra sostenibilità e beni comuni*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, 2019, 8.

⁶⁰ M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi*, cit., 5.

⁶¹ L. Ferrajoli, *Beni fondamentali*, in Aa.Vv., *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Roma, 2013, 141 ss.; Id., *Principia iuris*, cit., 263.

⁶² L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022, 115.

Nel novero di quest'ultima categoria, l'Autore inserisce il clima (o meglio gli equilibri climatici), considerato appunto un bene vitale naturale che, in quanto sottoposto impunemente alle aggressioni provenienti dai cd. beni artificiali micidiali (come sono le emissioni gas serra), necessita di essere protetto attraverso la sua previsione costituzionale «come bene appartenente a un demanio planetario», sottratto «alla disponibilità sia della politica che dell'economia» e affidato, quale «proprietà comune, alla cura di tutti gli esseri umani»⁶³.

Conformemente a Ferrajoli, anche Stefano Rodotà individua un nesso funzionale tra beni comuni e diritti fondamentali, postulando la necessità di un «integrale recupero di quei diritti fondamentali che, a loro volta, individuano i beni funzionalmente legati a quei diritti ed alla loro soddisfazione»⁶⁴. Tuttavia, l'Autore si limita a definire i beni comuni come quei beni «a titolarità diffusa, che appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere a essi e nessuno può vantare pretese esclusive»⁶⁵, demandando ai regolatori pubblici il compito di identificare quali beni possano essere accessibili attraverso gli ordinari meccanismi di mercato e quali, invece, debbano essere sottratti a questa logica per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Al di là delle differenti ricostruzioni tassonomiche, non si può fare a meno di osservare come, nelle riflessioni della dottrina, i beni comuni siano considerati tali non già per via di ipotizzate caratteristiche ontologiche, ma per la loro capacità di soddisfare bisogni avvertiti «come fondamentali per l'esistenza di ognuno [...] che si sviluppano in modo graduale secondo una scala che va dalla sopravvivenza, alla dignità dell'esistenza, alla possibilità di sviluppare pienamente la propria personalità»⁶⁶.

Ora, il sistema climatico pare incarnare, in modo esemplare, la finalità sottesa ai beni comuni, essendo un bene produttivo di utilità necessarie per la soddisfazione dei bisogni essenziali e per il libero sviluppo della persona. Un bene, cioè, definibile essenziale «al progresso materiale o spirituale dell'uomo e, in taluni casi, alla sua stessa sopravvivenza e dignità»⁶⁷.

Corollario logico di questa finalizzazione è la non escludibilità nella sua fruizione. Caratteri naturali ad esso intrinseci lo rendono, infatti, di per sé non escludibile e, pertanto, accessibile *pro indiviso* da parte di ogni potenziale utilizzatore in funzione del proprio bisogno.

⁶³ L. Ferrajoli, *ibidem*, 117.

⁶⁴ S. Rodotà, *Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide*, in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 331.

⁶⁵ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 115 ss.; Id., *Vivere la democrazia*, Roma-Bari, 2018, 93 ss.

⁶⁶ M. Bombardelli, *La cura dei beni comuni come via di uscita dalla crisi*, cit., 15.

⁶⁷ A. Di Porto, *I "beni comuni" in cerca di identità e tutela*, cit., 163.

Emerge, conseguentemente, un ulteriore carattere fondamentale del bene sistema climatico: la sua “funzione sociale”. Come tutti i beni comuni, esso, infatti, assolve – per sua naturale vocazione – «all’interesse sociale, servendo immediatamente [...] la [...] collettività in persona dei suoi componenti»⁶⁸.

Tanto soggetti pubblici quanto soggetti privati possono usufruire del sistema climatico, sebbene non in modo assoluto ed esclusivo, considerato che le modalità di fruizione non possono trascendere dalle istanze di socialità tradotte dalla portata sovraindividuale del bene stesso⁶⁹. Detto in altri termini, la fruizione del bene sistema climatico deve avvenire «all’insegna di una sorta di accessibilità sostenibile»⁷⁰ compatibile con l’esigenza di garantire anche le aspettative delle generazioni future.

Per via della naturale tendenza dell’essere umano a massimizzare il proprio interesse, tuttavia, l’incondizionata accessibilità al bene sistema climatico ne ha comportato un sovrautilizzo, conducendo a quella che il biologo statunitense Hardin definisce “tragedia dei beni comuni”⁷¹ (su cui si dirà in seguito). L’immissione massiva in atmosfera dei gas serra – principalmente dovuta all’«utilizzo delle fonti energetiche fossili, della deforestazione, dei pozzi di carbonio per motivi prettamente economici o per finalità produttive»⁷² – ha, infatti, determinato (e sta determinando tuttora) l’alterazione della naturale variabilità a livello planetario, producendo conseguenze disastrose per l’intera umanità.

Da qui il tentativo del diritto climatico di individuare limiti normativi oltre i quali il progresso scientifico e tecnologico (e con esso l’irragionevole sfruttamento del sistema climatico) non possano spingersi.

3.1. *Segue: Il sistema climatico come global common good: profili di diritto internazionale*

La lettura del sistema climatico come bene comune sembra trovare terreno fertile anche nella dottrina internazionale contemporanea, che lo colloca nella specifica categoria dei *global common goods*⁷³.

⁶⁸ A. Lucarelli, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in *Costituzionalismo.it*, 2014.

⁶⁹ A. Iuliani, *Prime riflessioni in tema di beni comuni*, in *Eur. e dir. priv.*, 2012, 617.

⁷⁰ Così S. Fanetti, *A proposito di suolo comune*, in *Riv. dir. comp.*, 2020, 118.

⁷¹ G. Hardin, *The tragedy of the commons*, cit., 1243 ss.

⁷² A. Pisanò, *Il diritto al clima*, cit., 42.

⁷³ R. Louvin, *Climate stability as common good: a strategy for the European Union*, in S. Baldini, S. De Vido, *Environmental sustainability in the European Union: socio-legal perspectives*, Trieste, 2020, 121 ss.; N. Schrijver, *Managing the global commons: common good or common sink?*, in *Third World Quarterly*, 2016, 1252 ss.; M.S. Soroos, *Garrett Hardin and tragedies of global commons*, in P. Dauvergne, *Handbook of global environmental politics*, Massachusetts, 2005, 45. Secondo alcuni autori (J.L. Combes, P. Combes Motel, S. Schwartz, *A review of the economic theory of the commons*, cit., 58; M. Grasso, *Climate change: the global public good*, Working

Com'è noto, il concetto di *common good* si afferma nella seconda metà del XX secolo come eccezione alla millenaria concezione del diritto internazionale quale ordinamento giuridico fondato unicamente sulla sovranità statale⁷⁴. Applicato nella sua primitiva identificazione alle questioni di diritto dell'ambiente, esso si riferiva infatti a tutte quelle risorse naturali ricadenti al di fuori del territorio degli Stati (e, conseguentemente, delle loro giurisdizioni).

Nel tempo, il concetto si è progressivamente evoluto in senso estensivo sino a comprendere risorse globali (da qui la denominazione di *global common goods*) eterogenee, tra le quali la biodiversità, la dignità umana e il sistema climatico⁷⁵.

Secondo l'*United Nations Development Programme*, i *global common goods* rappresenterebbero una sottospecie dei *global public goods*⁷⁶, ovvero di quei beni «with benefits that extend to all countries, people and generations» costituenti una *species* dei *public goods*, dei quali condividerebbero le due caratteristiche fondamentali della non escludibilità e della non rivalità, distinguendosi da quelli domestici in forza di tre criteri: geografico (l'efficacia del bene si estende a più paesi), socio-economico (l'efficacia del bene riguarda tanto i paesi ricchi quanto quelli poveri) e generazionale, in quanto relativi all'intera umanità⁷⁷.

Nell'analisi economica del diritto⁷⁸, invece, i *global common goods* rappresentano risorse non rinnovabili condivise da una comunità di utenti e contraddistinte dai caratteri della “rivalità” (l'utilizzo del bene comporta una riduzione dell'altrui fruizione) e della “non esclusività” (nessun soggetto deve esser escluso dal loro utilizzo)⁷⁹.

Paper 75, Department of Economics – Università degli Studi di Milano Bicocca, 2004), mentre il clima sarebbe un *global common good*, il cambiamento climatico assumerebbe le caratteristiche proprie di un *global public good*.

⁷⁴ Cfr. F. Lenzerini, *Patrimonio comune dell'umanità (dir. int.)*, in *Treccani.it*, Roma, 2019.

⁷⁵ Sul tema cfr. F. Lenzerini, A. Vrdoljak (a cura di), *International Law for Common Goods. Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Oxford-Portland, 2014; R. Wolfrum, *Die Internationalisierung staatsfreier Räume*, Berlin, 1984; E.J. Molenaar, A.G. Oude Elferink, *The international legal regime of areas beyond national jurisdiction: current and future developments*, Leiden-Boston, 2010.

⁷⁶ Sul concetto generale di *global public goods* cfr. I. Kaul, D. Blondin, *Global public goods and the United Nations*, in J.A. Ocampo, *Global governance and development*, Oxford, 2016, 32 ss.; I. Kaul, I. Grunberg, M. Stern (eds.), *Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century*, New York, 1999; I. Kaul (eds.), *Providing Global Public Goods: Managing Globalization*, New York, 2003.

⁷⁷ Più precisamente, l'UNDP ritiene che esistano tre categorie principali di *public goods*: i *natural global commons* (come lo strato di ozono e il clima), gli *human-made global commons* (tra i quali il patrimonio culturale e le infrastrutture transnazionali) e i *global policy outcomes*, che includono la pace, la salute e la stabilità finanziaria.

⁷⁸ M. Olson, *The logic of collective action. Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, 1965 (trad. it. *La logica dell'azione collettiva*, Milano, 1983); J.L. Combes, P. Combes Motel, S. Schwartz, *A review of the economic theory of the commons*, in *Revue d'économie du développement*, 2016, 52.

⁷⁹ P. Cacciari (a cura di), *La società dei beni comuni*, Roma, 2010, 20, evidenzia che «per le scienze economiche classiche i beni comuni vengono individuati tra quelli che corrispondono ai principi di “non rivalità” (l'utilizzo del bene non deve comportare una diminuzione di utilizzo da parte di altre persone) e di “non esclusività” (nessuna persona deve esser esclusa dal loro utilizzo)».

Proprio a causa della loro rivalità nel consumo, detti beni risulterebbero esposti al rischio di un esubero di sfruttamento, così da gravare sulle generazioni presenti e future. Se, difatti, un'eccessiva fruizione per molti beni può risultare marginale, nel caso di un bene comune, un irrazionale impiego fondato sulla logica del "free riding" può porlo sotto pressione fino a farlo degradare.

Da qui la "tragedia dei beni comuni" teorizzata da Garret Hardin, il quale spiega che, in assenza di un intervento normativo coercitivo o di una massiccia operazione di privatizzazione, la crescita esponenziale della popolazione mondiale rispetto alle risorse terrestri prevedibilmente fruibili determinerebbe il loro inevitabile esaurimento.

A supporto della propria teoria, Hardin prospetta due esempi: un terreno destinato a pascolo comune e libero e l'inquinamento generato da produttori o consumatori nell'aria o nell'acqua.

In entrambe le ipotesi – diversamente da quanto sostenuto da Adam Smith⁸⁰, secondo cui, per effetto della mano invisibile del mercato, gli interessi individuali conducono all'interesse collettivo – ciascun utente, tendendo a generare per sé stesso il maggior profitto possibile, sfrutterebbe i *common goods* senza curarsi della loro salvaguardia, ritenendo poco conveniente affrontare in proprio costi che genererebbero vantaggi anche in favore di tutti gli altri utenti.

Si osserva, però, che la soluzione indicata da Hardin «di sostituire al bene comune la proprietà privata del bene o la pubblica autorità è tutt'altro che agevole e, per molti beni comuni, può risultare quasi impraticabile»⁸¹.

Paradigmatico esempio è il cambiamento climatico antropogenico.

Com'è noto, ciascun paese del mondo contribuisce, in misura diversa, all'aumento della concentrazione complessiva di gas serra nell'atmosfera, causa del cambiamento climatico globale e del conseguenziale deterioramento del sistema climatico.

Per fronteggiare tale fenomeno e mantenere la temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C Celsius rispetto ai livelli preindustriali, l'Accordo di Parigi del 2015 impegna tutti i paesi contraenti ad adottare – a livello domestico e su base volontaria – misure di contenimento e di mitigazione, da attuare secondo scadenze prefissate. Tuttavia, il raggiungimento degli *standard* regolativi di riduzione delle emissioni liberamente prefissati a livello nazionale non assume carattere vincolante (se non da un punto di vista meramente politico), giacché il loro mancato conseguimento non comporta l'irrogazione di alcuna sanzione. In altri termini, l'impegno di ciascuno Stato risulta circoscritto al mero dovere di deter-

⁸⁰ A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, London, 1776.

⁸¹ S. Nesper, *Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni*, cit., 672; M. Heller, *The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets*, in *Harvard Law Review*, 1998, 621.

minare e comunicare agli altri paesi aderenti all'Accordo l'entità del contributo nazionale all'azione globale.

Ciò, com'è intuibile, incoraggia gli Stati ad assumere la posizione del *free-rider* o battitore libero, scaricando sugli altri paesi gli oneri socio-economici necessari per il raggiungimento di una stabilità climatica globale⁸² e vanificando, nei fatti, gli sforzi di mitigazione delle economie più virtuose.

In definitiva, nonostante l'elaborazione di regole condivise e l'individuazione di condotte concrete volte ad evitare che la fruizione del bene sistema climatico possa risolversi in un irreversibile deterioramento dello stesso, la questione climatica rimane, ancora oggi, imperante e insoluta.

Assumendo un differente punto di vista, il premio nobel per l'economia Elinor Olstrom⁸³ dimostra invece, con modelli teorici e ricerche empiriche, che la gestione dei beni comuni al di fuori della dicotomia pubblico/privato non è necessariamente destinata al fallimento. L'economista americana sostiene, difatti, che considerare ciascun individuo unicamente come *homo oeconomicus* con l'unico obiettivo di massimizzare il proprio profitto sia riduttivo. Sarebbe, al contrario, preferibile riscoprire l'*homo civicus* capace di instaurare rapporti di collaborazione con gli altri individui della propria comunità di appartenenza con i quali organizzare un'adeguata gestione delle risorse comuni.

Più precisamente, ciò che risulta dalle indagini che l'economista conduce sul campo è che il problema della gestione dei *commons* dipende dalle modalità con le quali essi vengono amministrati dalla collettività di riferimento: nel *management* dei beni comuni, infatti, «non conta solo la scelta fatta, ma anche chi la fa e come, e in particolare la rilevanza di decisioni assunte non da un centro, ma condivise dagli attori coinvolti in un'arena di azione»⁸⁴.

Il «comune» di cui discute Olstrom, in altri termini, altro non è «che un diverso modo di gestire lo spazio di libertà che per Hardin è causa di ogni genere di conflitto e depauperamento progressivo»⁸⁵.

Accanto alla teoria liberista, per la quale la tragedia dei *commons* può essere scongiurata affidando la loro gestione al mercato, e alla teoria statalista, che vede nello Stato-apparato l'unico soggetto capace di amministrare i beni comuni, Olstrom propone, dunque, una terza via: una forma di autogoverno da parte degli stessi fruitori dei *commons*.

⁸² Si pensi, ad esempio, al fenomeno del *carbon leakage*, consistente nel potenziale «trasferimento» delle emissioni inquinanti verso Stati esteri in cui gli *standard* ambientali sono limitati o nulli.

⁸³ E. Olstrom, *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*, New York, 2006.

⁸⁴ T. Vitale, *Società locali e governo dei beni comuni. Aggiornamenti sociali*, 2010, 99.

⁸⁵ F. Cortese, *Che cosa sono i beni comuni?*, in M. Bombardelli, (a cura di), *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, Trento, 2016, 48.

Anche il modello di gestione delle risorse comuni ipotizzato dall'economista americana non è, a ben vedere, esente da critiche. È, difatti, facile comprendere che quanto più «si amplia il livello della governabilità, tanto più diminuisce la capacità di governo effettivo, producendosi così *tragedies of commons* in serie e cumulative, quali appunto sono riassunte nella sindrome del mutamento climatico»⁸⁶.

È vero, però, che nel pensiero della politologa americana il prototipo di gestione dei *commons* è quello non di una società senza istituzioni, bensì di una società in cui queste ultime appoggiano e supportano l'azione collettiva.

Nell'enumerare i principi che consentono un'efficace ed efficiente gestione cooperativa e partecipata, infatti, Olstrom fa riferimento – per i sistemi più estesi – a forme organizzative articolate su più livelli concentrici, «sviluppando l'idea di una società policentrica, con un governo federalista ed equilibrio tra i poteri»⁸⁷ nella quale i cittadini governano dal basso e in maniera cooperativa le loro risorse comuni.

Come si può agevolmente constatare, ne viene definita la fisionomia di un complesso sistema multilivello di *governance* dei beni comuni, in cui l'articolata trama di relazioni tra istituzioni e privati consente una gestione condivisa e partecipata degli interessi sociali giuridicamente rilevanti⁸⁸.

In quest'ottica, dunque, il “comune” non comporta un ridimensionamento degli spazi pubblici, quanto piuttosto la sottrazione «al soggetto pubblico del dominio autoritario di tali spazi, al fine di garantire con modalità e finalità più democratiche i diritti fondamentali dei cittadini»⁸⁹.

4. *Rilievi conclusivi*

Le considerazioni fin qui svolte, per quanto sommarie, portano conclusivamente a ritenere che il sistema climatico possa essere elevato al rango di bene giuridico (in senso lato⁹⁰).

Si è consapevoli che la qualificazione prospettata non incontri il favore di quella dottrina che, fedele alla tradizionale concezione di bene giuridico *property*

⁸⁶ C. Donolo, *I beni comuni e l'episteme repubblicana*, in *Politica&Società*, 2013, 387.

⁸⁷ T. Vitale, *Società locali e governo dei beni comuni*, cit., 93.

⁸⁸ S. Staiano, «Beni comuni» categoria ideologicamente estenuata, in L. D'Andrea, G. Moschella, A. Ruggeri, A. Saitta (a cura di), *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2015, 428.

⁸⁹ A. Lucarelli, *Beni comuni. Dalla teoria all'azione politica*, s.l., 2011, 62 ss.

⁹⁰ M. Sciascia, *Diritto delle gestioni pubbliche. Istituzioni di contabilità pubblica*, Milano, 2013, 21 distingue i «beni giuridici in senso stretto, comprendenti quei beni economici oggetto di appropriazione individuale, dai beni giuridici in senso lato, che sono da considerare tali per effetto di una tutela diretta da parte della legge nell'interesse della collettività».

oriented (desumibile dall'art. 810 c.c.), ritiene che il clima non sia «una cosa-bene di cui appropriarsi»⁹¹.

Si tratta, tuttavia, di un orientamento al quale non ci sembra di poter pienamente aderire. Ed invero, per quanto possa sostanzialmente condividersi l'assunto secondo cui il sistema climatico non sia, per sua natura, passibile di situazioni giuridiche di tipo appropriativo riferibili a uno o più soggetti determinati, non può farsi a meno di rilevare come una simile interpretazione dell'oggettivazione giuridica risulti indifferente alla coeva realtà sociale ove la costante emersione di nuovi beni meritevoli di tutela impone, invece, di percorrere un diverso itinerario ermeneutico che consenta a tali entità, non classificabili entro le categorie tralattive, di entrare a far parte del mondo del giuridicamente rilevante.

Si è, insomma, dell'avviso che una lettura maggiormente sistematica ed assiologica dell'art. 810 c.c. possa consentire al sistema climatico di acquisire dignità di bene in senso giuridico.

Per il vero, la poco felice formulazione letterale di tale disposizione non fornisce all'interprete appigli sicuri sulla concreta estensione del concetto di bene giuridico⁹².

Ciononostante, la dottrina tradizionale costruisce la nozione di bene in senso giuridico sul modello del diritto di proprietà attraverso il riferimento all'idea dell'oggetto del diritto⁹³: sono beni le cose che possono essere fonte di utilità e tali da poter costituire oggetto di appropriazione esclusiva⁹⁴.

A sostegno di questo enunciato si osserva che la disposizione in esame «è collocata ad apertura del libro terzo, ossia del libro dedicato alla proprietà e ai diritti reali; in questo senso, quindi, potrebbe essere spiegata la peculiarità della sua formulazione trattandosi, probabilmente, di una disposizione, che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto determinare le sole entità che possono formare oggetto di diritti reali»⁹⁵.

Bisogna, per contro, sottolineare come la definizione dell'art. 810 c.c. non abbia valore generale, ma valga soltanto «a delimitare la sfera oggettiva dei diritti reali e, quindi, l'ambito di applicazione della regolamentazione contenuta nel Libro Terzo»⁹⁶.

⁹¹ M. Carducci, *Declinazioni della «giustizia climatica», «trappola del progresso» e diritto umano al clima*, in *Cedeuam.it*, 2021.

⁹² Cfr. G. Chiarini, *Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della società post industriale*, Milano, 2011, 72; S. Pugliatti, *Beni (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1952, 173; A. Jannarelli, *La disciplina dei beni tra proprietà e impresa nel codice del 1942*, in *AA.VV., Letture di diritto privato*, Bari, 1994, 97 ss.

⁹³ T.O. Scozzafava, *Dei beni*, in *Comm. Schlesinger*, sub art. 810 c.c., Milano, 1999, 6.

⁹⁴ *Ex plurimis* D. Messinetti, *Oggettività giuridica delle cose incorporali*, Milano, 1970; F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali di diritto civile*, Napoli, 1976, 55.

⁹⁵ T.O. Scozzafava, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, 94.

⁹⁶ L. Bigliuzzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, *Diritto civile, II, I diritti reali*, Torino, 1998, 3.

Apertis verbis, la norma di cui si discorre – nell'evidenziare che la nozione di bene è «eminentemente giuridica, di qualificazione giuridica di determinate entità, le quali assumono rilevanza per il diritto»⁹⁷ – non pare escludere *a priori* che entità meritevoli di tutela giuridica possano costituire oggetto di altri diritti, diversi da quelli reali, e finanche (in virtù del disposto dell'art. 2 Cost.) di nuovi diritti strumentali al soddisfacimento dei nuovi interessi della società globalizzata⁹⁸.

In termini più generali, ciò che sembra potersi desumere dal dettato dell'art. 810 c.c. è che il bene non sia altro che un'entità «a cui l'ordinamento giuridico collega qualche interesse meritevole di tutela, precisamente l'interesse a trarne determinate utilità»⁹⁹. Ed allora, prescindendo da una ormai tramontata visione ancorata al diritto soggettivo, inteso quale potestà del soggetto sul bene, è sul concetto di interesse al cui appagamento è deputata la *res* che pare giovi dirigere lo sguardo, posto che i beni non rilevano in sé per sé, ma in quanto strumenti di realizzazione di interessi giuridicamente significativi.

Quello che si vuol cioè evidenziare è che, sempre più frequentemente, il bene emerga «in chiave giuridica in conseguenza della proiezione dinamica del soggetto a realizzare un certo interesse. E l'interesse, a sua volta, non può più essere inteso, secondo l'ottica del diritto, come semplice proporzione di idoneità di un soggetto rispetto a un bene, ma semmai come una sua attenzione a crearlo, a far nascere una rilevanza giuridica altrimenti inesistente»¹⁰⁰.

Eloquenti, a tal proposito, si presentano le notazioni della più recente dottrina, la quale riconfigura il bene in senso giuridico come l'«entità che risulti, ad esito di un processo di selezione, analisi e qualificazione giuridica, oggetto di un interesse»¹⁰¹ ovvero come l'«entità che sia oggetto di un interesse»¹⁰², cioè che sia idonea «a costituire oggetto di un interesse giuridicamente rilevante»¹⁰³.

Sennonché, la rilevanza è un elemento che non può costituire oggetto di definizione normativa, «dovendo necessariamente emergere dal complessivo sistema delle fattispecie oggetto di tutela all'interno dell'ordinamento»¹⁰⁴. E invero, il fatto «che un interesse sia protetto o meno non si potrà ricavare da una qualche inter-

⁹⁷ V. Zeno Zencovich, *Cosa*, in *Dig., disc. priv., Sez. civ.*, III, Torino, 1989, 443.

⁹⁸ *Ex multis*, A. Gambaro, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, VII, Milano, 1995, 129; G. De Nova, *I nuovi beni come categorie giuridiche*, in G. De Nova, B. Inzitari, G. Tremonti, G. Visentini (a cura di), *Dalle res alle new properties*, Milano, 1991, 15.

⁹⁹ A. Gambaro, *I beni*, in F. Messineo, P. Schlesinger (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2012, 13.

¹⁰⁰ N. Lipari, *Il contratto come bene. Spunti di riflessione*, in *Riv. it. sc. giur.*, 2011, 189.

¹⁰¹ P. Cendon (a cura di), *Commentario al codice civile. Artt. 810-951. Beni, pertinenze, frutti, demanio, proprietà*, Milano, 2009, 6.

¹⁰² V. Zeno Zencovich, *Cosa*, cit., 443.

¹⁰³ P. Cendon (a cura di), *Commentario al codice civile*, cit., 7.

¹⁰⁴ G. Chiarini, *Fattispecie e disciplina dei servizi. Contributo alla riflessione giuridica sugli istituti della società post industriale*, Milano, 2011, 89.

pretazione dell'art. 810 c.c., ma si potrà desumere solo dall'individuazione di una norma o di un principio che alla protezione di esso siano specificamente rivolti»¹⁰⁵.

In questo senso, quindi, la norma in esame altro non farebbe che rinviare «ai differenti contesti in cui quelle entità ricevono tutela»¹⁰⁶, affidando all'ordinamento il compito di individuare un interesse meritevole e, quindi, un corrispondente bene.

Nel far nostri questi risultati, venendo ora al sistema climatico, pare non revocabile in dubbio che esso, in quanto deputato alla regolazione dei processi ecosistemici atti ad assicurare la «vita sulla terra, compresa quella umana»¹⁰⁷, sia da considerarsi entità idonea a costituire oggetto di un interesse giuridicamente rilevante: il primario interesse alla permanenza in vita del genere umano, alla cui protezione è oggi specificamente rivolto un composito “*corpus juris*”, che – a livello globale – definisce obbligazioni giuridiche e obiettivi politici di contrasto al fenomeno del cambiamento climatico antropogenico, quale causa principale dell'alterazione della composizione dell'atmosfera planetaria e della naturale variabilità climatica e, quindi, di effetti dannosi per il sistema climatico e, più in generale, per le condizioni di vita dell'uomo e di ogni essere vivente.

Per quanto concerne, poi, la sua categorizzazione, non sembra peregrino collocarlo entro l'alveo dei beni comuni, stante il duplice aspetto finalistico e funzionale che lo connota, ovvero il soddisfacimento di bisogni essenziali dell'uomo (tra i quali, appunto, il primario interesse alla permanenza in vita del genere umano).

Più precisamente, accogliendo la prospettiva personale-collettivistica prospettata anche dalla giurisprudenza di legittimità, il sistema climatico potrebbe considerarsi un bene comune ad imputazione pubblicistica, la quale «esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perché è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione»¹⁰⁸.

Come, difatti, affermato da Sabino Cassese¹⁰⁹, la “proprietà pubblica” non deve ineluttabilmente essere considerata come proprietà dello Stato, ma come un complesso di beni della collettività di cui lo Stato non è che un semplice amministratore: «se è la collettività ad usare necessariamente il bene, se cioè solo la collettività può usarlo e nessun altro; e se, d'altra parte, i fini che l'ente deve realizzare

¹⁰⁵ M. Barcellona, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1978, 622.

¹⁰⁶ G. Chiarini, *Fattispecie e disciplina dei servizi*, cit., 89.

¹⁰⁷ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, cit., 1362.

¹⁰⁸ Cass. civ., ss. uu., 14 febbraio, n. 3665, 2011, cit. In dottrina, E. Pellecchia, *Beni comuni e diritti fondamentali della persona*, cit., 7; D. Mone, *La categoria dei beni comuni nell'ordinamento giuridico italiano: un paradigma per la lettura del regime dei beni pubblici alla luce della Costituzione*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2014, 108 ss.

¹⁰⁹ S. Cassese, *I beni pubblici, circolazione e tutela*, Milano, 1969, 175 ss.

sono della collettività, non si vede perché si debba fare un giro logico inutile (ed affermare che lo Stato è “proprietario” dei beni e li “destina” al godimento della collettività); in realtà la collettività gode direttamente del bene, soddisfacendo così i suoi bisogni senza che l’ente che la rappresenta debba affermare un diritto di proprietà sui beni, diritto che si risolverebbe nella necessaria destinazione all’uso da parte della collettività».

Corollario del raggiunto portato ermeneutico è che la titolarità dello Stato-collettività non rileva sul piano proprietario, ma comporta gli oneri di una *governance* che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene. Una titolarità pubblica, insomma, non costruita «secondo logiche “appropriative” ed “escludenti” dell’uso della *res*, ma in funzione eminentemente “gestoria” quale garanzia della fruizione collettiva dei beni e, per ciò solo, della corrispondente valenza “comunitaria”»¹¹⁰.

Giacché, tuttavia, detto bene (che Ferrajoli considera vitale) necessita di un sistema di garanzie, occorre che esso sia riconosciuto e garantito da ogni singolo Stato come fondamentale e, quindi, sottratto alla disponibilità della politica e del mercato attraverso la sua consacrazione come bene costituzionale, cioè previsto come fondamentale da Costituzioni rigide¹¹¹.

¹¹⁰ T. Bonetti, *I beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., § 3.

¹¹¹ L. Ferrajoli, *Beni fondamentali*, cit., 141 ss.; E. Vitale, *Quale tempo per i beni comuni?*, in *Ragion pratica*, 2013, 399; A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013, 23 ss. *Contra* F. D’urso, *L’uomo e le cose. Osservazioni sulla proprietà e sui beni comuni*, in *Costituzionalismo.it*, 2018.

Il sistema climatico: un nuovo bene giuridico?

Si è recentemente proposta l'idea, debitamente argomentata in dottrina, che, per affrontare efficacemente i problemi che hanno natura e struttura transgenerazionale, quali sono le emergenze derivanti dalla questione climatica, la strategia più solida sul piano giuridico e più coerentemente percorribile sia quella di riconoscere uno specifico diritto umano al clima.

La concettualizzazione *de jure condendo* di un diritto alla stabilità climatica è, tuttavia, operazione complessa, che impone di esaminare la preliminare questione dell'esistenza giuridica del bene "clima".

Partendo dal presupposto che l'identificazione di una situazione giuridica soggettiva è intrinsecamente connessa alla natura del bene, il contributo intende appurare se il clima, quale fenomeno naturale extragiuridico, possa considerarsi entità giuridicamente rilevante e, come tale, assurgere al rango di bene giuridico.

The climate system: a new legal asset?

The idea has recently been proposed, duly argued in doctrine, that, to effectively address problems that have a transgenerational nature and structure, such as the emergencies deriving from the climate issue, the most solid legal strategy and the most coherently practicable is that of recognizing a specific human right to the climate.

The *de jure condendo* conceptualization of a right to climate stability is, however, a complex operation, which requires examining the preliminary question of the legal existence of the "good climate".

Starting from the assumption that the identification of a subjective legal situation is intrinsically connected to the nature of the asset, the work intends to ascertain whether the climate, as a natural extra-legal phenomenon, can be considered a legally relevant entity and, as such, rise to the rank of legal asset.

